



# COMUNE DI LINAROLO

## PROVINCIA DI PAVIA

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N° 6 del 16/01/2020

**OGGETTO: QUANTIFICAZIONE DELLE SOMME IMPIGNORABILI PER IL 1° SEMESTRE 2020 (ART. 159, CO.3, D.LGS. 267/2000)**

L'anno duemilaventi addì sedici del mese di Gennaio alle ore 14:30, nella SEDE COMUNALE, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza de il Sindaco Paolo Mario Frascchini la Giunta Comunale. Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Comunale Dott. Alfredo Scrivano.

Intervengono i Signori:

N°	Qualifica	Nome	Presente	Assente
<u>1</u>	Sindaco	FRASCHINI PAOLO MARIO	X	
<u>3</u>	Vicesindaco	VIDE' SIMONA	X	
<u>2</u>	Assessore	SIGNORELLI FABIO		X

PRESENTI: 2 ASSENTI: 1

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare il seguente argomento :

**OGGETTO: QUANTIFICAZIONE DELLE SOMME IMPIGNORABILI PER IL 1° SEMESTRE 2020 (ART. 159, CO.3, D.LGS. 267/2000)**

**LA GIUNTA COMUNALE**

Visto l'articolo 159 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, il quale testualmente recita:

Art. 159. *Norme sulle esecuzioni nei confronti degli enti locali*

1. Non sono ammesse procedure di esecuzione e di espropriazione forzata nei confronti degli enti locali presso soggetti diversi dai rispettivi tesoriere. Gli atti esecutivi eventualmente intrapresi non determinano vincoli sui beni oggetto della procedura espropriativa.
  2. Non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche di ufficio dal giudice, le somme di competenza degli enti locali destinate a:
    - a) pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi;
    - b) pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso;
    - c) espletamento dei servizi locali indispensabili.
- Per l'operatività dei limiti all'esecuzione forzata di cui al comma 2 occorre che l'organo esecutivo, con deliberazione da adottarsi per ogni semestre e notificata al tesoriere, quantifichi preventivamente gli importi delle somme destinate alle suddette finalità;
  - Le procedure esecutive eventualmente intraprese in violazione del comma 2 non determinano vincoli sulle somme né limitazioni all'attività del tesoriere.
  - (...omissis...)

Visti:

- a) l'articolo 27, comma 13, della legge 28 dicembre 2001 n. 448, come modificato dall'art. 3-  
quater del decreto legge 22 febbraio 2002 n. 13, convertito con modificazioni nella legge  
24 aprile 2002 n. 75, il quale prevede che *"Non sono soggette ad esecuzione forzata le  
somme di competenza degli enti locali a titolo di addizionale comunale e provinciale all'Irpef  
disponibili sulle contabilità speciali esistenti presso le tesorerie dello Stato ed intestate al  
Ministero dell'Interno. Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente notificati sono  
nulli; la nullità è rilevabile d'ufficio e gli atti non determinano obbligo di accantonamento da  
parte delle tesorerie medesime né sospendono l'accreditamento di somme sulle citate  
contabilità speciali"*;
- b) la sentenza della Corte Costituzionale, n. 69/1998, con la quale è stata, tra l'altro,  
dichiarata l'illegittimità costituzionale del citato art. 159, comma 3, *"nella parte in cui non  
prevede che l'impignorabilità delle somme destinate ai fini istituzionali dell'ente o alle  
retribuzioni dei dipendenti non opera qualora, dopo l'adozione da parte dell'organo  
esecutivo della deliberazione semestrale di quantificazione preventiva delle somme stesse,  
siano emessi mandati a titoli diversi da quelli vincolati, senza seguire l'ordine cronologico  
delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se non è prescritta fattura, delle  
deliberazioni di impegno da parte dell'ente."*;
- c) la sentenza della Corte Costituzionale, n. 211/2003, ha dichiarato l'illegittimità  
costituzionale dell'art. 159, commi 2,3, e 4, nella parte in cui non prevede che la  
impignorabilità delle somme destinate ai fini indicati alle lettere a), b) e c) del comma 2  
non operi qualora, dopo la adozione da parte dell'organo esecutivo della deliberazione  
semestrale di preventiva quantificazione degli importi delle somme destinate alle suddette  
finalità e la notificazione di essa al tesoriere dell'ente locale, siano emessi mandati a titoli  
diversi da quelli vincolati, senza seguire l'ordine cronologico delle fatture così come

pervenute per il pagamento o, se non è prescritta fattura, delle deliberazioni di impegno da parte dell'ente stesso;

Richiamato l'art. 1 del D.M. 28 maggio 1993 il quale individua, ai fini della non assoggettabilità ad esecuzione forzata, i seguenti servizi locali indispensabili dei comuni:

1. servizi connessi agli organi istituzionali;
2. servizi di amministrazione generale, compreso il servizio elettorale;
3. servizi connessi all'ufficio tecnico comunale;
4. servizi di anagrafe e di stato civile;
5. servizio statistico;
6. servizi connessi con la giustizia;
7. servizi di polizia locale e di polizia amministrativa;
8. servizio della leva militare;
9. servizi di protezione civile, di pronto intervento e di tutela della sicurezza pubblica;
10. servizi di istruzione primaria e secondaria;
11. servizi necroscopici e cimiteriali;
12. servizi connessi alla distribuzione dell'acqua potabile;
13. servizi di fognatura e di depurazione;
14. servizi di nettezza urbana;
15. servizi di viabilità e di illuminazione pubblica;

Precisato che vanno escluse dall'azione esecutiva le somme di denaro per le quali un'apposita disposizione di legge o provvedimento amministrativo ne vincoli la destinazione ad un pubblico servizio, essendo insufficiente a tal fine la mera iscrizione in bilancio (Cassazione Sez. Civile, Sez. III, n. 4496 del 10/07/1986) e che, pertanto, non sono disponibili, se non per fronteggiare temporanee esigenze di cassa, le somme accreditate dallo Stato o dalla Regione per l'espletamento di interventi di investimento con specifico vincolo di destinazione;

Ritenuto pertanto, di dover ottemperare alle richiamate disposizioni legislative individuando le suddette somme per il 1° semestre dell'anno 2020 sulla base delle previsioni risultanti dal Bilancio di Previsione 2020;

Visti:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- lo Statuto comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Preso atto dei pareri favorevoli resi dal Responsabile di Servizio, espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge;

### **DELIBERA**

- a) di quantificare, in complessivi € **625.602,93** relativamente al 1° semestre dell'anno 2020, sulla base delle *previsioni 2020*, gli importi delle somme non soggette ad esecuzione forzata, in quanto destinate alla finalità previste dall'art. 159 del d.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, come di seguito specificato:

### **SOMME IMPIGNORABILI**

(ai sensi dell'art. 159, comma 2, lettere a), b), c) del D.Lgs. 267/2000 e D.M. 28/05/1993)

**PERIODO: 1° SEMESTRE 2020**

<b>DESCRIZIONE SERVIZIO</b>	<b>CODICE DI BILANCIO</b>	<b>IMPORTO</b>
Retribuzioni al personale ed oneri riflessi per i tre mesi successivi	Macroaggregato 1	€. 71.469,91
Rate di mutuo e prestiti scadenti nel semestre in corso	Macroaggregato 7	€. 21.996,05
Servizi connessi agli organi istituzionali	Miss. 1 Prog. 1	€. 22.903,52
Servizi di amministrazione generale	Miss. 1 Prog. 2/3/4/5/8	€. 143.077,86
Servizi connessi all'ufficio tecnico comunale	Miss. 1 Prog. 6	€. 36.841,27
Servizi di anagrafe, stato civile, statistica, leva militare, elettorale	Miss. 1 prog. 7	€. 41.471,57
Servizi di polizia locale	Miss. 3 Prog. 1	€. 27.936,44
Servizi di istruzione primaria e secondaria	Miss. 4 Prog. 1/2/6/7	€. 88.523,46
Servizi di viabilità e di illuminazione pubblica	Miss. 10 Prog. 5	€. 57.496,16
Servizi di protezione civile	Miss. 11 Prog.1	€. 2.750,00
Servizi idrici integrati	Miss. 9 Prog. 4	€. 1.305,64
Servizi di nettezza urbana	Miss. 9 Prog. 3	€. 104.213,69
Servizi necroscopici e cimiteriali	Miss. 12 prog. 9	€. 5.617,36
<b>TOTALE</b>		<b>€. 625.602,93</b>

- b) di dare atto che questo Comune, in ossequio alla citata normativa, disporrà i pagamenti per interventi diversi da quelli vincolati, mediante emissione di mandati che rispettino l'ordine cronologico di arrivo delle fatture come prescritto dalla Sentenza della Corte Costituzionale n. 69/1998;
- c) di dare atto che l'articolo 27, comma 13, della L. 28 dicembre 2001, n. 448, come modificato dall'art. 3-quater del decreto legge 22 febbraio 2002 n. 13, convertito con modificazione nella legge 24 aprile 2002 n. 75, il quale prevede che: *"Non sono soggette ad esecuzione forzata le somme di competenza degli enti locali a titolo di addizionale comunale e provinciale all'Irpef disponibili sulle contabilità speciali esistenti presso le tesoreria dello Stato ed intestate al Ministero dell'Interno. Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente notificati sono nulli; la nullità è rilevabile d'ufficio e gli atti non determinano obbligo di accantonamento da parte delle tesoreria medesime né sospendono l'accreditamento di somme sulle citate contabilità speciali"*;
- d) di precisare, inoltre, che, se effettivamente accreditate, sono impignorabili tutte le somme che attongono ai fondi erogati dallo Stato o dalla Regione con specifico vincolo di destinazione disposto da leggi o atti amministrativi, per specifiche finalità pubbliche, ovvero sono temporaneamente in termini di cassa ex art. 195 del D.Lgs. 267/2000;
- e) di disporre che tutti i pagamenti a titolo vincolato potranno essere eseguiti utilizzando i fondi all'uopo destinati dalla legge o da atti amministrativi delle superiori autorità (Stato o Regione) se utilizzati in termini di cassa, attraverso la corrispondente quota di anticipazione di Tesoreria vincolata per lo scopo;
- f) di stabilire che prima di procedere al pagamento di somme di danaro per i servizi non indispensabili, ovvero per i servizi indispensabili in misura eccedente rispetto agli importi quantificati nel presente provvedimento, il servizio finanziario dovrà accertarsi che il Tesoriere

abbia apposto sulle somme di danaro disponibili adeguato vincolo di custodia a salvaguardia dei pignoramenti in corso;

- g) di notificare copia del presente atto al Tesoriere comunale Monte dei Paschi di Siena SpA Filiale di Broni, per i conseguenti adempimenti di legge;
- h) di comunicare in elenco, la presente deliberazione al capogruppo consiliare, contestualmente alla pubblicazione all'albo pretorio informatico, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs 267/2000;
- i) di dichiarare con separata ed unanime votazione favorevole il presente provvedimento, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto

il Sindaco  
Paolo Mario Frascini

(atto sottoscritto digitalmente)

il Segretario Comunale  
Dott. Alfredo Scrivano